

Id. n. 38452

Lugo, 30/12/2010

SETTORE ENTRATE COMUNALI

DETERMINAZIONE N. 1036

Pubblicata in elenco all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera per la difesa in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

- con delibera del Consiglio dell'Unione n. 11 del 10.03.2010 è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione anno 2010, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2010/2012 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 16 del 11.03.2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

- con la convenzione rep. n. 1 del 31/5/2008 i Comuni hanno conferito all'Unione le funzioni relative alle Entrate Comunali e nello specifico ogni competenza gestionale, disponendo che gli organi dell'Unione adottano "tutti gli atti" (ad esclusione di quelli espressamente citati sulla convenzione);

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Unione approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e successive modificazioni, che assegna le competenze gestionali ai responsabili di area/settore/servizio;

Considerato:



- che la "Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani Soc. Coop." con sede in Granarolo Faentino (Ra), Via Monte S. Andrea n. 4, C.F. 00082340399, proprietaria nel Comune di Bagnacavallo di immobili che la stessa ritiene strumentali all'attività agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del DL n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e successive modificazioni, ha presentato richiesta di rimborso ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, per un totale di € 69.654,63;

- che a seguito di diniego al rimborso in quanto, secondo l'interpretazione dell'Ufficio Comunale preposto, i fabbricati di proprietà della Cooperativa debbono scontare l'ICI secondo le regole ordinarie, la Cooperativa ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e successivamente alla Commissione Tributaria Regionale che, contrariamente al giudizio di primo grado, emetteva sentenze favorevoli alla Cooperativa medesima, condannando il Comune di Bagnacavallo al rimborso di € 69.654,63, oltre agli interessi spettanti per legge;

- che si ritiene opportuno presentare i relativi ricorsi alla Corte di Cassazione contro le sentenze n. 44/10/10 per l'anno 2002, n. 45/10/10 per l'anno 2003 e n. 46/10/10 per l'anno 2004, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18565/2009 del 07.07.2009;

- che in proposito la Giunta dell'Unione, con delibera n. 113 del. 11.11.2010, ha preso l'indirizzo di ricorrere contro le citate sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale per il riconoscimento della soggettività passiva della "Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani Soc. Coop.", e quindi per il riconoscimento della piena legittimità del diniego alle richieste di rimborso ICI da quest'ultima presentate;

Considerato che è necessario, per il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, avvalersi di avvocato abilitato e quindi di un incarico di collaborazione esterna per tutte le attività inerenti;

Visto l'art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e richiamati gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di incarichi e consulenze esterne, ed in particolare i contenuti del D.L. n. 112/2008 che ha ridefinito la disciplina di cui al richiamato art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001;

Richiamata, inoltre, la normativa regolamentare in materia di incarichi esterni;

Visto, in particolare, l'art. 30 – comma 10 - del vigente Regolamento di Organizzazione in base al quale "non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 – 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8";

Ritenuto di individuare nell'Avv. Sergio Alvaro Trovato nato a Scicli il 21.11.1959 – c.f. TRVSGL59S21I535C, Partita IVA 05503811001 – con Studio in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n. 6, che ha già svolto analoghi incarichi con piena soddisfazione dell'ente, la persona dotata della necessaria professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, come anche da curriculum vitae depositato agli atti, che si è reso disponibile a predisporre tutti gli atti necessari ai ricorsi, secondo quanto fissato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni, oltre alle memorie, alle controdeduzioni e a quanto ritenuto attinente e necessario, dinanzi alla Corte di Cassazione, il quale si avvarrà, per la rappresentanza in giudizio, della collaborazione dell'Avv. Luciana Cannas con Studio in Roma in Via Sestio Calvino n. 33;

Considerato che l'Avv. Sergio Alvaro Trovato ha presentato, per le attività comprese nell'incarico, un preventivo di € 5.000,00 complessivi, IVA e CPA comprese, e che è stata verificata la congruità ed economicità del prezzo offerto dal professionista suddetto, comprensivo anche delle spese vive sostenute per il deposito dei ricorsi (spese di bollo, contributo unificato, spese di notifica, ecc.);

Sottolineato che l'incarico in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 - comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001, nonché alla luce dell'interpretazione consolidata della magistratura contabile:

- è riconducibile alle attività istituzionali previste per legge;
- risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici;
- riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente;
- non coincide nel contenuto con altri incarichi già conferiti in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all'incarico;
- rientra nel tetto di spesa annuale previsto dal bilancio e nel patto di stabilità;
- viene affidato a seguito di procedura conforme al sopra citato regolamento;
- viene affidato a professionista esterno di "particolare e comprovata specializzazione universitaria", come risulta dal curriculum vitae;

Dato atto, inoltre, che il presente incarico sarà pubblicato sul sito dell'Ente nei modi e nei tempi prescritti dal relativo regolamento ed inserito negli elenchi pubblicati semestralmente sul sito con aggiornamento on line dell'anagrafe delle prestazioni;

Dato atto che la spesa prevista è inferiore alla soglia prevista dall'art. 1 – comma 173 – della legge n. 266/2005 e dall'art. 30 – comma 8 – del Regolamento di Organizzazione;

Sentito il parere del Segretario Comunale in merito alla natura dell'incarico;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, essendo determinati tutti gli elementi necessari per costituire vincolo sulle previsioni di bilancio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione relativa alla copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente determinazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, all'Avv. Sergio Alvaro Trovato nato a Scicli il 21.11.1959 – c.f. TRVSGL59S21I535C, Partita IVA 05503811001 – con Studio in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n. 6, l'incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera, per la predisposizione dei ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione del Comune di Bagnacavallo contro "Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani Soc. Coop." con sede in Granarolo Faentino (Ra), Via Monte S. Andrea n. 4, C.F. 00082340399, sentenze n. 44/10/10 per l'anno 2002, n. 45/10/10 per l'anno 2003 e n. 46/10/10 per l'anno 2004 della Commissione Tributaria Regionale nelle quali il Comune di Bagnacavallo è risultato soccombente, il quale si avvarrà, per la rappresentanza in giudizio, della collaborazione dell'Avv. Luciana Cannas con Studio in Roma in Via Sestio Calvino n. 33;



- di impegnare la spesa di € 5.000,00, derivante dall'affidamento in oggetto, al Cap. 6542/62 - "Contenzioso tributario e perizie di stima" - del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2010 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Impegno n. 1418/10;

- di liquidare quanto dovuto, senza ulteriori atti, mediante apposizione sulle note pro-forma o fatture emesse dall'Avv. Sergio Alvaro Trovato del visto attestante la regolarità della fornitura eseguita e dei prezzi applicati a seguito del deposito di tutti gli atti inerenti i ricorsi, presso la Corte di Cassazione con sede in Roma;

di pubblicare i dati relativi all'incarico sul sito dell'Ente, a cura del servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal relativo regolamento, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli incarichi e sul sito utilizzando i seguenti dati:

soggetto incaricato: Avv. Sergio Alvaro Trovato

codice fiscale: TRVSGL59S21I535C

oggetto: difesa del Comune di Bagnacavallo nella causa ICI contro Granfrutta Zani SCPA

norme di legge: D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni

tipo di contratto: contratto d'opera

data inizio: 01.01.2011

data fine presunta: 31.12.2013

importo compenso: € 5.000,00



IL DIRIGENTE
Settore Entrate Comunali
Dott. Paolo Fenati

FP/pf

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER CONTRATTO D'OPERA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA GRANFRUITTA ZANI SCPA / COMUNE DI BAGNACAVALLLO IN MERITO AI RIMBORSI ICI ANNI DAL 2002 – 2003 - 2004

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Lugo, nella sede del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

TRA

- Il Responsabile del Settore Dott. Paolo Fenati, nato ad Alfonsine (RA) il 09.02.1964, c.f. FNTPLA64B09A191E

E TRA

- l'Avv. Sergio Alvaro Trovato, nato a Scicli il 21.11.1959, c.f. TRVSGL59S21I535C, con studio in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n.6

Considerato che nell'ambito del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si rende necessario attivare una collaborazione specialistica nella causa ICI anni 2002-2003-2004 del Comune di Bagnacavallo contro la Ditta Granfrutta Zani SCPA;

Sottolineato che si tratta di un'attività particolarmente complessa, che richiede competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico;

Richiamate le motivazioni citate nel provvedimento di approvazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Preso atto che:

- la "Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani Soc. Coop." con sede in Granarolo Faentino (Ra), Via Monte S. Andrea n. 4, C.F. 00082340399, proprietaria nel Comune di Bagnacavallo di immobili che la stessa ritiene strumentali all'attività agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del DL n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e successive modificazioni, ha presentato al Comune di Bagnacavallo richiesta di rimborso ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, per un totale di € 69.654,63;

- a seguito di diniego al rimborso in quanto, secondo l'interpretazione dell'Ufficio Comunale preposto, i fabbricati di proprietà della Cooperativa debbono scontare l'ICI secondo le regole ordinarie, la Cooperativa ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e successivamente alla Commissione Tributaria Regionale che, contrariamente al giudizio di primo grado, emetteva sentenze favorevoli alla Cooperativa medesima, condannando il Comune di Bagnacavallo al rimborso di € 69.654,63, oltre agli interessi spettanti per legge;

- si ritiene opportuno presentare i relativi ricorsi alla Corte di Cassazione contro le sentenze n. 44/10/10 per l'anno 2002, n. 45/10/10 per l'anno 2003 e n. 46/10/10 per l'anno 2004, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18565/2009 del 07.07.2009;

- in proposito la Giunta dell'Unione, con delibera n. 113 del. 11.11.2010, ha preso l'indirizzo di ricorrere contro le citate sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale per il riconoscimento della soggettività passiva della "Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani Soc. Coop.", e quindi per il riconoscimento della piena legittimità del diniego alle richieste di rimborso ICI da quest'ultima presentate;

- con determina del Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'incarico per la difesa in giudizio è stato affidato all'Avv. Sergio Alvaro trovato nato a Scicli il 21.11.1959 c.f. TRVSGL59S21I535C con studio legale in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n.6, il quale si avvarrà, per la rappresentanza in giudizio, della collaborazione dell'Avv. Luciana Cannas con studio in Roma in Via sestio Calvino n. 33;

L'incarico ha per oggetto la difesa, dinanzi alla Corte di Cassazione, nel procedimento tra la Ditta GRANFRUTTA ZANI S.C.p.A. ed il COMUNE DI BAGNACAVALLLO. Il Legale si impegna a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dei ricorsi e delle costituzioni in giudizio, ivi comprese le notifiche, alla stesura delle memorie e delle controdeduzioni e quanto ritenuto attinente e necessario dinanzi alla Corte di Cassazione nel pieno rispetto di tutte le norme di legge ed in particolare delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni. Il Legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore esterno nei confronti del committente. Le prestazioni di cui all'art. 1 dovranno effettuarsi in conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione e in particolare dal Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando la possibilità di organizzare in piena autonomia il lavoro.

ARTICOLO 3- DURATA DELL'INCARICO

Le attività dovranno svolgersi nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013, nel rispetto di tutte le prescrizioni e delle scadenze previste nel D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 - COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare ammonta a complessivi € 5.000,00 onnicomprensivi, 4% C.P.A., IVA 20% e le spese vive sostenute per il deposito dei ricorsi compresi, e sarà corrisposto dal Settore Entrate Comunali a seguito del deposito di tutti gli atti inerenti i ricorsi presso la Corte di Cassazione, dietro presentazione di note pro-forma o fatture a norma di legge .

ARTICOLO 5- DISPOSIZIONI FINALI

Il collaboratore dichiara di non essere dipendente di ruolo o a tempo determinato di altre Amministrazioni Pubbliche.

Si precisa che, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e seguenti del



codice civile, nessun rapporto di dipendenza viene a costituirsi a seguito della presente convenzione. Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al rapporto autonomo di collaborazione sono a carico del prestatore d'opera, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi.

I dati e le informazioni forniti dall'Ente o dei quali si venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico, non potranno essere utilizzati o divulgati se non previa ed espressa autorizzazione dell'Ente stesso. In particolare, l'incaricato dichiara espressamente di essere a conoscenza degli obblighi posti dall'ordinamento in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il contratto è risolto unilateralmente dall'Amministrazione prima del termine di scadenza, senza obbligo di preavviso, in caso di:

- mancata osservanza degli obblighi riportati nella presente convenzione;
- gravi inadempienze nella esecuzione della prestazione;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che possa recare pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- danneggiamento o furto di beni.

In tali casi nessun compenso è dovuto al collaboratore, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente procurati all'Ente.

Le parti, inoltre, possono recedere dal contratto prima della scadenza qualora si verificano eventi tali da compromettere l'accordo raggiunto. A questo fine ciascuna delle parti segnala all'altra con lettera raccomandata l'intenzione di rescindere la convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso l'Ente si riserva di procedere al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Per quant'altro non previsto dalla convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti ed alle prescrizioni del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera professionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Settore Entrate Comunali
Dott. Paolo Fenati

Il Professionista Incaricato
Avv. Sergio Alvaro Trovato

DETERMINAZIONE N. 1036 del 30/12/2010

OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera per la difesa in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- ☒ esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- ☐ non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

Lugo, 30 DIC. 2010


Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dott. Daniele Garelli

